RELAZIONE DI MONSIG. VESCOVO GALLUCCI MANDATA AL CONCILIO ALLA...

RELAZIONE

DI

MONSIG. VESCOVO GALLUCCI

mandata al Concilio

ALLA QUALE

Vengono fatte alcune osservazioni

II EDIZIONE CON AGGIUNTE

CASTELFIDARDO
Dalla Tipografia di Vincenzo Rossi
1871

Pii operis vulgo Barbacesare antiquitus a pluribus erecti, unum tantum fundationis, seu potius bonorum augumenti adest documentum, nempe codicillum Antonii Barbacesare, cujus hic adnectitur exemplar. Ex illo patet distributiones illius operis deberi toti Clero Castrifidardi. Qui si è lasciato quel *dictae terrae* che ha tutta la forza del nativo; e se così non fosse perchè lasciarlo in un documento tanto importante? Per consenso di tutti i giureconsulti l' osservanza e consuetudine *est altera lex*, e quindi la massima che deve rispettarsi. Perchè l' osservanza acquisti forza giuridica fa d' uopo che sia stata continuata per trenta anni. Se invece lo fosse stato per cento, in tal caso si rende osservanza inveterata alla quale deve cedere ogni opinione ed acquista una forza incontrastabile. E se questa osservanza si estendesse a più di due secoli, allora acquista una forza sopra la legge stessa. Poichè il più delle volte la legge è fatta da un solo, il quale ha la forza in mano per farla osservare, e senza quella non verrebbe osservata. Al contrario l' osservanza formata da una serie di atti continuati emessi da soggetti senza forza ed autorità, ma solo per comun consenso, e dietro qualche principio evidente del diritto delle genti, questa acquista una forza ed una autorità sopra la legge stessa. *Inveterata consuetudo pro lege non immerito custoditur, et hoc est Jus, quod dicitur moribus constitutum.... Sed ea quae longa consuetudine approbata sunt, et per annos plurimos observata, veluti tacita civium conventio, non minus quam ea quae scripta sunt Jura, servantur* De legibus si de interpr. 37. ff. Da questo passo si conosce chiaramente, che una inveterata consuetudine acquista il diritto e perciò la forza sopra la legge. La legge, come più volte accade, può cessare *ipso facto*, ma i diritti non cessano se non dopo una legale prescrizione. Pertanto il diritto di escludere i forastieri dal legato Barbacesare si è costituito con l' osservanza di oltre due secoli. Questa osservanza oltre essere più che bastante per costituire un diritto assoluto, non si oppone all' istituzione presa anche nella sua apparenza *toti Clero*

dictae Terrae Castrifidardi Poichè tutti i preti nativi formano parte di questo Clero, e con ciò l'istituzione viene osservata, e non si tratta già di cambiarla, ma solo d'interpretarla in piccolissima parte: *de minimis non curat praetor*; e perciò nella sua maggioranza è osservata alla lettera. L'interpretazione di nativo data al *toti Clero dictae Terrae Castrifidardi* non fu leggiera nè capricciosa. Sappiamo che all'epoca in cui nacque l'istituzione di Barbacesare nel 1546, era in vigore e generalizzata la dottrina di Bartolo *in I. provinciales 199, n. 2, de verborum siquif.* Secondo cui il dire *un tale di Perugia* significa ORIGINE e non domicilio. In seguito una tal dottrina è stata seguita dal Barbosa. Dietro simile insegnamento la stessa S. Congregazione del Concilio nella Ariminen. cappellaniae 28 Agosto 1841, proposto il dubbio — *An admitti possint ad concursum presbyteri Coriani domicilium habentes, sed de extranea origine*, rescrisse NEGATIVE. E se l'istessa S. Congregazione nella *Caesenaten. nominationis* sessione marzo 1857, rescrisse al contrario, fu per le circostanze diverse, e perchè non stava in possesso una osservanza di oltre due secoli come nel legato Barbacesare. È tanta la forza dell'osservanza che l'istessa S. Congregazione nella decisione 9 Luglio 1870, su questa istessa causa rescrisse in favore di D. Giovanni Cicerchi che in sola sua difesa invocava la consuetudine invalsa da poco tempo e con decreti in contrario dei propri Vescovi. Pertanto una tale osservanza e consuetudine non mai interotta sta in possesso di fatto e di diritto, e perciò deve trionfare e vincere qualunque opinione in contrario. In ogni modo non v'ha dubbio che i nativi sono chiamati al legato con tutta chiarezza e precisione: questa non si può stabilire per i non nativi: dunque per questi si presenta un dubbio. Ma è massima abbastanza riconosciuta, che sopra un dubbio non si può stabilire un principio certo, quando questo specialmente si oppone ad una più che inveterata consuetudine, ad una istituzione chiara e precisa per i nativi, agli interessi di un Clero: Dunque contro tanti titoli e ragioni i forastieri non possono e non devono appartenere al legato Barbacesare. *Et reapse a saeculis omnibus in sacris constitutis in Castrofidardo ministerium exercentibus tributae fuere.* Mai però ai forastieri se prima non furono ammessi per grazia. *Hoc peculiare habent indigenae quod ad subdiaconatum promoti ipso jure censentur pio operi esse addicti, sed advenae a coetu participantium petitione facta.* Ma come sono stati ammessi, sono stati anche esclusi. *Eo quod ab ipso coetu cognosci debeat an omnes habeant conditiones necessarias ut dici possint de Clero loci:* Qui si ammette chiaramente, che i soli nativi hanno il diritto di fruire di questo legato; e se lo hanno i soli nativi, certo che non lo possono avere i forastieri, mentre *Inclusio unius est, esclusio alterius.* E se il legato fosse per tutto il Clero indistintamente, come si pretende, non vi sarebbe d'uopo di questo esame, e perchè per i nativi non vi è bisogno di quest'esame e di questa

ricognizione? Questa parte della relazione respinge da se tutte le pretese di chi vuole entrarvi per diritto. Non è logico il dire *ut dici possint de Clero loci,* mentre tutti i forastieri che sono stati ammessi per grazia non escluso il Pievano capo del Capitolo, erano da molto tempo istallati Canonici con una bolla, e perciò non si poteva dubitare che non fossero *de Clero loci.* Eppure hanno dovuto fare l' istanza per essere ammessi per grazia, non avendo il requisito di essere nativi. Il Vescovo è tanto persuaso di questa verità, che nella relazione data al Concilio per D. Pietro Strongaronne, per fare conoscere fino dalle prime, che non ha il diritto, che domanda, dice essere NATO IN NUMANA. E perchè non dire che il Curato Lombardi È NATO IN MONTENOVO? *Quapropter injuria excludi submisse crederem residentiale beneficium ibidem obtinentes utpote in casu psaesbyteri Lombardi a triginta prope annis parochiale munus exercentis in illo territorio.* Anche gli antecessori del Lombardi non sono stati ammessi. Anzi sebbene per bontà e dottrina non inferiori, pure conoscendo di non avere nessun diritto al detto legato, mai hanno domandato di essere ammessi. Forse per ragione, che la cura era ben provista, e perciò non cercavano di accumulare soverchiamente. *Inane commentum est exteros admitti pro gratia, utpote eruitur ex verbis codicilli, et ex ipsa praxi, seu observantia* Dal codicillo non si conosce chiaramente, ma sibbene dalla pratica e consuetudine. Poichè in un libro capitolare detto il **Campione** scritto nel 1737 così viene definito. — **Il Clero è una aggregazione di tutti i sacerdoti Paesani col consenso de' quali possono essere connumerati ancora i sacerdoti forastieri.** In mancanza di maggiori prove *plena fides est eis adhibenda. ut in specie de libris capituli,* come decise la Rota 553 N.° 6. *Nam in praxi exterorum petitiones nunquam admissae fuerunt, nec admitterentur nisi ageretur de advenis ministerium inibi continuo exercentibus, quorum exclusio esset contra litteram codicilli.* Questa osservazione è vana, perchè l' esclusione non solo non è contro la lettera del codicillo, ma è secondo lo spirito di esso. Poichè il *toti Clero dictae terrae* è stato caratterizzato dalla pratica e consuetudine per NATIVO. *Observantia est regina probationum.* Card. de Luca. *Observantia centenaria est fidelissima interpres omnium humanarum dispositionum.* Pito. disc. CLI. num 28. *Vehemens praesuntio autem militat pro conformitate dispositionis codicilli cum dispositionibus antecedentibus ; agitur enim de eadem distributione earumdem personarum, ideoque quaelibet variatio vel modificatio etiam partialis in codicillo ipso apparebit.* Una presunzione non potrà mai distruggere una osservanza di tre secoli. E quando nel codicillo non si trova espresso quello, che hanno fatto nascere le circostanze, certo secondo il diritto Canonico e Civile bisogna ricorrere all' interpretazione ed osservanza. E se questa con tanta forza viene invocata dal nostro

avversario, che dovrà dire il Clero di Castelfidardo, che per una consuetudine di tre secoli confermata da una sentenza, è stato sempre ritenuto, che per appartenere *de jure* a Barbacesare bisogna essere del CLERO NATIVO? E con molta più ragione i nativi possono invocare questa consuetudine, perchè se per essa molti sono stati ammessi, molti anche per essa sono stati esclusi. E per fare conoscere che il Clero ha questo diritto, nel 1868 ammise il Canonico Giardinieri, ed escluse il curato delle Crocette, *quia in facultatis non datur praescriptio*. Ammise il Canonico Giardinieri perchè ha fatto per più anni da parroco e lo fa attualmente per la meschinità di 50 lire d' incerti, ha spiegato per qualche tempo il Vangelo, ha predicato più volte la Quaresima, l' Avvento; ha dato gli esercizi spirituali più volte al popolo. Di tutto questo nulla ha fatto il Curato delle Crocette: anzi è stato dal Clero beneficato, perchè gli ha concesso in enfiteusi perpetuo un fondo rustico appartenente a Barbacesare, nel quale guadamia più che non i nativi, che partecipano del legato Barbacesare. *Nec obstat esclusio aliquorum non reclamantium, nam erit videndum utrum jure vel injuria fuerit peracta.* Qui il Vescovo offende gravemente il Clero, e nessun Vescovo prima di lui ha osato pronunziare simile sfregio. Il Clero non ha escluso mai nessuno per ingiuria, ma solo per esercitare i suoi diritti, i quali oggi più che mai si trova in dovere di difendere: poichè la soppressione della Collegiata chiude affatto la via alla vocazione Ecclesiastica, e rimane il solo Barbacesare sufficiente per il patrimonio a chi non lo ha, e pure vuol farsi prete. E con quale convincimento si poteva dire *nec obstat escluso aliquorum non reclamantium?* Prima di ogni altra cosa se non vi sono stati, fa conoscere che non avevano diritto; in secondo non è vero, che nessuno abbia reclamato. Egli stesso ha avuto dei reclami non solo, ma sono stati fatti al Concilio contro di lui. E se amava di essere bene informato, avrebbe saputo, che la maggior parte hanno reclamato, ed i Vescovi non hanno potuto far nulla per loro, perchè si trattava di diritti ed interessi, i quali hanno sempre rispettato. I ricorsi fatti, sono registrati nei nostri libri, e per tacerne molti, dirò solo, che D. Pietro Strongaronne nel 1833 fece una causa molto impegnata contro il Clero, ed ebbe la sentenza contraria dove si dice — **Ritenuto che una consuetudine costante fino agli anni più vicini ha indotto un diritto esplicitivo il senso del Testatore, onde alla universalità del Clero di Castelfidardo, ESCLUSI GLI STRANIERI, CHE IN QUALUNQUE MODO VENISSERO A FARVI PARTE, si è voluto restringere il diritto AL SOLO CLERO DI ORIGINE PER NATALI DI QUESTA TERRA.** Ora dopo tanta luce di verità come si poteva fare quella relazione, la quale, dice il Vescovo, **essere stato l' effetto del suo studio e del suo convincimento?** Non si può negare, che tutti stu-

diano e sono convinti di quello che fanno, *ergo* tutti bene? *Ad eliminanda dissidia inter aliquos sacerdotes origine fidardenses qui se praesentant ad distributiones, quamvis alibi domicilium habeant*, per decidere questo, bastano i molti fatti mandati al Vescovo, e la sentenza contro Strongaronne. *Et illos qui ministerium mihi exercent, adaereus voto aliquorum ex Clero.* Qui si dimentica che *quod singulos tangit singuli approbare debent, ut in verbali conventus ejusdem, quod una cum precibus praesbyteri Lombardi hisce litteris adjungo, decretum Sacrae Congregationis opportunum, quin et necessarium mihi videtur. Dignetur itaque Sacra Congregatio declarare utrum etc. etc.*

Ora conviene rattificare alcuni errori ed inesattenze sfuggite alla cessata deputazione composta dei molto Reverendi Canonici Signor Don Giuseppe Cattarelli, Signor Don Agostino Tomasini sulla relazione dei quali, Monsignor Vescovo ha formolato quella relazione al Concilio. Nella annotazione del *Campione* da essi riportata si dice — *Il Clero è una aggregazione dei Preti Paesani, col consenso dei quali sono ammessi ancora i forastieri.* Secondo questa annotazione da essi accomodata certamente apparisce, che i forastieri si dovessero ammettere, e quel *sono ammessi* averebbe una forza positiva e certa. Invece il Campione dice *possono essere connumerati* il che porta un senso dubitativo e non assoluto, e vi ha gran differenza col SONO AMMESSI. È principio, che le testimonianze bisogna presentarle scrupulosamente esatte, dipendendo tante volte anche da una lettera o virgola il senso contrario. Di Don Venanzo Romani, che non fu ammesso nel 1774, dicono essi, che poi fu ammesso nel 1778, ed invece si trova scritto, che fu ammesso nel 1790 sedici anni dopo, che prova sempre più il diritto dei nativi che ammettevano i forestieri per sola grazia e quando volevano. Di più hanno presentato a Mons. Vescovo il codicillo di Barbacesare, e non la prima istituzione fatta in favore dei soli Francescani. Si osservano nella relazione del Segretario del Concilio sulla decisione 9 Luglio 1870, i diversi fatti di ammissiona dei forastieri dietro loro supplica, e si tacciono i diversi forastieri che sono stati esclusi e mai ammessi. E siccome la relazione del Segretario del Concilio è stata redatta su quella dei Deputati Cattarelli e Tomasini, fa conoscere che questi abbiano tacciuto il fatto degli esclusi. Tanto al Vescovo che al Concilio non hanno presentato la sentenza del Tribunale Vescovile di Loreto emanata nel 1833 in favore dei nativi.

Dopo tutto questo chi mai potrà dubitare che il Vescovo è stato male informato? E Però non deve destare le meraviglie, che abbia fatto quella informazione tutta contraria ai diritti dei nativi e favorevole al solo Lombardi. Il Vescovo possiede un cuore eccellente ed è pieno di generosità, e sa affezionarsi con le sue maniere dolci e civili i cuori di tutti, e perciò non meriterebbe che il suo contorno ed i suoi Mentori lo esponessero a meschine figure. I fatti sono trop-

so eloquenti e non abbisognano di prove. Ora è d'uopo osservare, che il Clero sta in possesso de' suoi diritti che escludono i forastieri da più di due secoli, i quali oltre che sono sostenuti dalle leggi Canoniche o Civili sono confermati da una sentenza del tribunale Vescovile, che ha il merito di conoscere meglio di ogni altro le cose, che riguardano la sua diocesi; E a distruggere questa sentenza a consuetudine di più di due secoli non basta certamente una semplice risposta del Concilio, presso il quale non siamo stati difesi da nessuno avvocato, e questo per vani timori, inqualificati allarmi della Deputazione Cattorelli-Tomasini. Con tutto ciò i Preti di Barbacesare di Castelfidardo conoscendo la sapienza, l'integrità ed i meriti di quel Ven. Consesso del Concilio, non dubitò nella Congregazione del 3 Novembre 1870, con voti favorevoli 14; contrari 5 di sottomettersi ad una nuova decisione del Concilio dietro nostra difesa, appunto perchè conoscevano di non essere stati difesi, e professando tutta la stima e venerazione a quei Eminentissimi Principi. E fino a tanto che il S. Concilio non avrà pronunciata la sua decisione in appello, il Clero si trova al possesso de' suoi diritti, che mai gli sarà lecito di tradirli a danno del Clero e suoi posteri.

Qui cade opportuno di fare una riflessione. Quattordici Sacerdoti hanno votato in favore di un appello perchè prima non erano stati difesi, o di sottomettersi pienamente a qualunque decisione del S. Concilio. Dunque questi sebbene antecedentemente abbiano avuto una decisione contraria, fanno conoscere la loro sommissione e docilità, la loro stima e venerazione che professano a quel Sacro Consesso. E gli altri cinque sostenitori del Curato delle Crocette perchè hanno votato contro un nuovo giudizio del S. Concilio? Non si trovavano essi sostenuti da una decisione in favore del loro curato? Dunque votando contro, hanno fatto conoscere troppo chiaramente la loro sfiducia ed il niun rispetto per quel Ven. Consesso. No si dica perchè già avevano deciso, poichè rare sono le cause che si definiscono con una sola decisione, quando specialmente è mancata la difesa di una delle parti.

Di più esiste un documento firmato dai cinque suddetti con il quale **protestano di non volere sotto qualunque siasi pretesto sostenere e sottostare ad alcuna spesa relativa alla vertenza coll' indicato Parroco delle Crocette ecc.** Prima di ogni altra cosa è un documento fatto da pochi individui e fuori di legale Congregazione; per cui a nulla vale. Se quei pochi fossero stati convinti e sinceri di quanto hanno firmato, dovevano emettere quell' atto nella formale e legittima Congregazione del 5 Ottobre 1870, dove fu respinta per la seconda volta la domanda di ammissione del Signor Lombardi con voti contrari 10, favorevoli 4. Oppure nell' altra Congregazione del 3 Novembre 1870, dove fu deciso di fare la causa di appello con

voti 14 favorevoli, e 5 contrari. In quel caso facevano conoscere che sinceramente sostenevano il Lombardi e mostravano un atto legale. In quell' altro modo, a mio credere, hanno venduto il sole di Agosto al loro protetto, hanno portato vasi a Samo e nottole ad Atene, ed hanno operato per prestarsi alle esigenze dell' avversario contro il loro intimo convincimento. E che ciò sia il vero lo prova il fatto, ed i fatti sono prove a se stessi, e non si smentiscono, che mentre si protestano di non volere sostenere alcuna spesa per la causa, essi Cinque hanno rilasciato nel loro riparto l' istessa tangente, che hanno rilasciato tutti senza muovere lamento, senza fare nessuna protesta, senza mostrare il minimo dispiacere per quella ritenuta. Dunque con il fatto hanno approvato la causa, mentre con le parole non la volevano Dunque essi cinque sono i pochi intriganti e insubordinati e non i 14 come si va dicendo.

Presentata al Reverendo Clero di Castelfidardo dal Canonico Don Giovanni Brillarelli Deputato, e letta nella Congregazione 3 Ottobre 1870 senza aggiunte, dove fu respinta l' istanza del Curato delle Crocette che domandava la grazia di partecipare al legato Barbacesare con voti dieci contrari, e quattro favorevoli.

Ora si dica pure, che sono pochi fanatici e sussorroni i quali sono contrari al Curato delle Crocette.

PARTE II.

Condotta dell' Avversario

Quanto i Sacerdoti di Barbacesare agiscono in buona fede con sincerità, in palese e con una difesa regolare secondo la disciplina dei Sacri Canoni in difesa dei propri diritti, il nostro avversario si agita nelle tenebre con mezzi non troppo nobili. Si è scoperto come poco tempo fa il Curato Lombardi ha presentato un istanza al Concilio, affinchè in forza dell' appello *in devolutivo* lo facesse entrare a parte delle distribuzioni di Barbacesare. Però non può ciò verificarsi mentre *lite pendente nihil innovetur*, tanto più che esso Lombardi non si trova al possesso, come ci troviamo noi. Si capisce essere un piano combinato. La cosa naturale, che il Concilio domandasse informazione, ma l' informazione era con l' ingiunzione che fossero intesi gli avanti interesse; Ma se il Concilio avesse deciso, che il nostro appello fosse *in devolutivo tantum*, era inutile che si fossero intese le parti interessate. Noi sappiamo di positivo che secondo le regole di Benedetto XIV, e secondo consigli avuti da eccellenti avvocati romani, il nostro appello doveva essere anche *in sospensivo*, come avevamo domandato. Ora questa ingiunzione di sentire le parti interessate ci porta a credere, che il nostro appello sia stato accolto anche *in so-*

spensivo. Gl' intrighi dell' avversario ci fa dubitare e temere di tutto. Esso ha fatto conoscere al S. Concilio di essere stato ammesso al legato Barbacesare, ed ecco in qual modo. Esiste un documento sottoscritto privatamente da sette sacerdoti di Barbacesare, i quali dicono *di rendere conpartecipe nella loro rispettiva quota della distribuzione del Legato Barbacesare il Molto Rendo Sig D. Giambattista Lombardi Parroco delle Crocette ecc.* I sette, che hanno sottoscritto quell' atto non dicono di essere stato ammesso dai due terzi di voti favorevoli come si richiede, ma solo *di renderlo conpartecipe nella loro rispettiva quota* che certo a titolo di elemosina o di generosità potevano donare anche tutta. Nello stesso senso hanno firmato altri quattro Sacerdoti con questa condizione *salvo i diritti dei nativi, i quali pretendono di escludere i forastieri.* Di più nello stesso documento tanto apprezzato dal nostro avversario, vi sono queste altre espressioni — *dando ad esso Parroco quel tanto che essi nelle distribuzioni prenderanno di più, oltre quello che ad essi corrisponderebbe, quando da tutti si contasse il Lombardi compartecipante.* Ma il Lombardi non solo non è stato fatto compartecipante da tutti, ma neppure dalla maggioranza voluta dei due terzi, e però si conosce chiaro, che quelle firme non hanno alcuna forza. Essi dicono chiaramente di dare al parroco Lombardi *quel di più che prenderanno.* Ma se qui s' intende il di più sopra le distribuzioni di tutti, essi non gli danno nulla, mentre prendono eguale agli altri. Povero Lombardi!

Ma tutto questo non basta. Si è cercato di screditare presso il Concilio il Canonico Brillarelli Deputato e come autore di una stampa in difesa dei diritti dei Sacerdoti nativi, e come sussorone contrario al Lombardi. Ma non basta. Si è procurato perfino di screditare presso l' istessa Congregazione il nostro avvocato. Ed in che modo! Eccolo. Il prossimo passato Gennajo tornava da Roma il Reverendo Don Giovanni Cicerchi, ora Parroco in Recanati. Questi riferì che il nostro avvocato prima di assumere la nostra difesa si consigliò con valenti avvocati ed anche con qualche officiale del Concilio. Tutto ciò fa onore alla modestia e merito del nostro avvocato, che non fidandosi di se stesso cerca il consiglio altrui. La risposta di ognuno fu che la prendesse pure che la causa era buona. Si crederà? Il nostro avversario ha rappresentato alla S. Congregazione che il nostro avvocato si vanta di vincere la causa per l' amicizia degli Ufficiali del Concilio, e per la niuna stima della Congregazione stessa, e cose simili. E cosa dovrebbero dire i Preti di Barbacesare del progetto che fece esso avversario? Questo propose che se il Clero di Barbacesare lo avesse ammesso per grazia, egli si obbligava di fare la causa insieme con il Clero onde fare annullare nel Concilio la decisione in suo favore, e sperava che il Vescovo averebbe favorito l' impresa. Simile progetto fu comunicato a voce ai Deputati Canonico Zampetti e Cononico Brillarelli dal Vicario Generale di Recanati Sere-

ma lettera. Il Clero sdegno un tal progetto, ha fatto una causa, onde entrare per diritto Barbacesare, e poi obbligarsi di fare una (ome mai possono concepirsi simili pen-Concilio in suo favore era giusta, perchè e? Sarebbe stata una ingiustizia la più e ,ito contro il suo convincimento, e di più senno ed integrità della S. Congregazione del are annullare una decisione in suo favore? n può concepirsi da chi possiede poco senso io osservato, il nostro avversario nulla rispu-i intento. Al contrario noi ci contentiamo di no di giustificarci contro le inesattezze del-iamo di essere giudicati dalla pubblica opi-rei nella oscurità, ci siamo appellati al Paese ,testimonianza giustifica le nostre ragioni ed il Ed una testimonianza di un' intero Paese presa ie credo possa bastare per convalidare il fatto, ,are sia per i soli sacerdoti nativi: eccone la relative firme.

Ui dichiarano e confessano per la pura verità, ,tteso dire dai più vecchi del Paese, che il Legato i soli nativi di Castelfidardo. — Domenico Delupis. Fabio Fabi. Sante Picciafuoco. Roberto Picciafuoco. Giuseppe Fiorani. Fausto Fossina. Giacomo Lepretti. ıcenzo Mordini. Egidio Albanesi. Corrado Ghirardelli. Giuseppe Valeri. Pietro Francalancia. GB. Sciava. Luigi Moreschi. Lorenzo Sciava. Luigi Ghirardelli. Aurelio Tomasini. Cosimo Cattarelli. Vincenzo Ros-o Brillarelli. Alessio Fabi. Leopoldo Buccolini. i Tomasini. Adamo Balestra. Gervasio Albanesi. 'o Fiorani. Domenico Brandoni. Antonio Carini. '. Valeriano Fabri. Giovanni Casali. Pietro Ca-ffaele Testa. Igino Bartoloni. Raffaele Fran-ado Moreschi. Nazzareno Carini. Giuseppe 'i. Isidoro Campanelli. Luigi Mandolini. o Carini. Gaetano Socci. Giuseppe Le-Fabi. Cesare Marchetti.

N. 774

REGNO D'ITA

PROVINCIA DI AN

MUNICIPIO DI CASTEL

Lì 7 Luglio 1874.

Il sottoscritto attesta che la Cittadinanza a tenuto sempre e ritiene che il Beneficio comun bacesare sia di esclusivo diritto del Clero nativ che è stata costante consuetudine che altri Sace cendo istanza per essere ammessi al godimento stati accolti, ed altri rifiutati, secondo che è semb carne al Clero del Paese (1).

IL SINDACO FF.

PIETRO FRANCALANCIA

(1) L'originale di questo documento è in car za si del Municipio che dei Paesani concorda c antichi tratti dai libri Capitolari, e con la cons tempi, come si potrà confrontare con il sott Romano

D. Giovanni Ca

Deputato eletto dal Clero con